

REGOLAMENTO (UE) N. 567/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2006/795/PESC, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con la posizione comune 2009/795/PESC, il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽²⁾ limita, in particolare, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione nella Repubblica democratica popolare di Corea (in prosieguo «Corea del Nord») di determinati prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai

missili balistici, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato per le sanzioni.

- (2) L'elenco di questi prodotti, riportato nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007, deve essere riveduto per mantenerne l'efficacia.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ESPINOSA

⁽¹⁾ GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.⁽²⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.